

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 RIUNIONE DEL 4 SETTEMBRE 1996 - QUESITI

1. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

D. (EPF) Il fondo sovrapprezzo azioni costituito nel corso di realizzazione del programma a seguito di aumento di capitale sociale (conseguente all'ingresso della GEPI SpA nella compagine societaria della società) può essere calcolato tra la parte nuova del capitale proprio investito nell'iniziativa ?

R. Sì, in quanto, fermo restando che si tratta di una voce del capitale netto aziendale, pur non costituendo vero e proprio capitale sociale, corrisponde ad effettivi versamenti dei soci e può, ai fini di cui si tratta, essere assimilato al capitale sociale stesso.

D. (Efibanca) Programma oggetto di richiesta 488 parzialmente e/o totalmente realizzato. A fronte degli anni relativi agli investimenti già realizzati, siamo in possesso dei bilanci definitivi che evidenziano utili e/o perdite. Dobbiamo accertare la parte nuova del capitale proprio. La normativa non disciplina esplicitamente la fattispecie in esame, limitandosi a dire che gli utili/ammortamenti possono essere considerati ai fini dell'apporto di mezzi freschi dichiarato dalla richiedente nel modulo. E' necessario o facoltativo rettificare il dato dichiarato con gli importi degli utili/perdite evidenziati ?

R. Ai fini del calcolo della parte nuova del capitale proprio, l'impresa può indicare, nel prospetto D.4.2.1 del modulo di domanda, oltre agli eventuali aumenti di capitale sociale (i conferimenti vanno, invece, indicati nel prospetto D.4.2.2), anche gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati, eventualmente effettuati negli anni solari già trascorsi di realizzazione del programma. Gli eventuali ulteriori utili e/o ammortamenti effettuati negli anni successivi, potranno essere indicati e computati solo a consuntivo, ai fini della valutazione dello scostamento dell'indicatore. Il ricorso agli utili e/o agli ammortamenti, ancorchè per uno solo degli anni solari di realizzazione del programma, comporta necessariamente che vengano prese in considerazione anche le eventuali perdite prodotte in tutto lo stesso periodo di realizzazione, a meno che le stesse non vengano, nel periodo medesimo, ripianate con specifici aumenti di capitale sociale. In quest'ultima ipotesi, nè le perdite, nè la pari misura dell'aumento di capitale, vanno computate ai fini di cui si tratta. Sull'argomento si veda anche il punto 6.2 della circolare n. 38522/95 ed il punto 9.3 della direttiva n. 38129 del 18.4.96 (punto 2.1.2.3 della raccolta).

Nel caso in cui la Banca Concessionaria, attraverso l'esame dei bilanci, non dovesse riscontrare gli utili e/o gli ammortamenti e/o le perdite indicati dall'impresa nel prospetto D.4.2.1, o dovesse verificare che questi ultimi sono riferiti ad anni solari futuri, non dovrà tenerne conto nel calcolo della parte nuova del capitale proprio. Nel caso in cui, invece, gli utili e/o gli ammortamenti dovessero essere presenti nei bilanci, ma non nel prospetto D.4.2.1, la Banca, semprechè ne accerti la necessità ai fini della copertura finanziaria del programma, può tenerne conto, ai fini di cui si tratta, solo previo accertamento, presso l'impresa, che si sia trattato di una dimenticanza dell'impresa, piuttosto che di una precisa scelta di diversa destinazione. La mancata indicazione delle perdite, invece, deve essere rettificata dalla Banca solo qualora ricorrano le specifiche condizioni sopra specificate.

2. QUESITI RELATIVI AGLI INDICATORI

D. (Irfis) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazioni per la realizzazione di una nuova unità produttiva (un impianto di desolfurazione fumi del costo di 200 miliardi di lire) nell'ambito di uno stabilimento petrolchimico, classificandola come "nuovo impianto". I dati relativi all'occupazione, alla capacità produttiva ed ai conti economici (rispettivamente punti C2, C3 e D1 del modulo) si riferiscono invece all'intero stabilimento petrolchimico. Con successiva nota la società ha evidenziato che la variazione positiva dell'occupazione (+ 32 unità) è da intendersi riferita all'impiego di manodopera riguardante la conduzione diretta del nuovo impianto di desolfurazione fumi, precisando che per l'intero stabilimento è invece prevista una diminuzione complessiva dell'occupazione, ascrivibile alla programmata chiusura di qualche unità e ad una più spinta automazione di taluni impianti. La società nella medesima nota chiede che, ai fini dell'occupazione, si tenga conto solo di quella relativa a detto impianto di desolfurazione fumi. Ciò premesso si ritiene che l'iniziativa possa essere inquadrata convenzionalmente come "nuovo impianto" (in considerazione anche del fatto che il programma riguarda in effetti la realizzazione di una nuova unità produttiva con una propria autonoma e ben individuata capacità produttiva), che il conto economico possa essere riferito alla nuova unità produttiva assumendo tuttavia, ai fini del secondo indicatore, un numero di occupati attivati dall'iniziativa uguale a zero giacché viene prevista una diminuzione complessiva dell'occupazione dello stabilimento. Si chiede conferma dell'interpretazione predetta.

R. Certamente gli elementi forniti non sono sufficienti per una valutazione esaustiva in merito all'inquadramento dell'iniziativa come "ammodernamento" piuttosto che come "nuovo impianto". Tuttavia occorre tenere presente che, secondo quanto desumibile dalla normativa, il "nuovo impianto", effettivo o convenzionale che sia, presuppone sempre la presenza di una nuova unità produttiva (a seguito di nuova costruzione o trasferimento) e non la semplice realizzazione di una nuova linea di produzione, per quanto complessa e costosa, all'interno di una unità produttiva esistente. Tant'è che, secondo quanto si legge nel quesito, la stessa ditta ha ritenuto di dovere rassegnare i dati inerenti l'occupazione, la capacità produttiva ed i conti economici relativi all'intero stabilimento. In considerazione delle finalità dell'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni, sembrerebbe, pertanto, più attinente la definizione di "ammodernamento". Si lascia alla Banca Concessionaria la decisione in merito, sulla base delle certamente maggiori possibilità di approfondimento tecnico. Per quanto concerne l'occupazione, invece, si concorda con l'interpretazione della Banca e si rimanda, comunque, alla risposta al quesito S.Paolo allegato al verbale del Comitato del 6.6.96 (punto 12.6 della raccolta).

D. (Efibanca) La Società richiedente le agevolazioni è di nuova costituzione e rileva un ramo aziendale Enichem riassumendone il relativo personale. Nella determinazione degli occupati attivati dall'iniziativa si dovrà considerare il differenziale tra il numero di occupati ex Enichem ed il numero degli occupati della richiedente a regime, ovvero tutti gli occupati della richiedente a regime, assumendo come precedente zero ?

R. Come già chiarito, in risposta al quesito B. Sardegna allegato al verbale del Comitato del 31.7.96 (punto 7), con riferimento al punto 3.3 della circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento occupazionale (da computare ai fini dell'indicatore n. 2), è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio a "regime". Si fa, quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore. Sull'argomento si richiama, inoltre, la risposta al quesito S.Paolo allegato al verbale del Comitato del 6.6.96 (punto 12.6 della raccolta).

3. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (Centrobanca) Ci si riferisce a domanda sulla L. 488 relativa ad investimenti per la selezione meccanica, essiccazione e calibratura di sementi (grano duro) già citata nel quesito IRFIS del 6/6/96, punto 8.9 della raccolta quesiti MICA (Classe Istat '91 : 15.61-Lavorazione granaglie).

Questa classe, suddivisa in due categorie, comprende :

15.61.1 "Molitura dei cereali"

- la molitura dei cereali :

15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie"

- la lavorazione del riso :

- la produzione di farina o polvere

- la fabbricazione di cereali per la prima colazione

- la fabbricazione di farina miscelata

Nell'istruttoria informatizzata sulla base del software IPI, non è possibile, nel caso specifico, selezionare la categoria interessata 15.61.2, bensì occorre obbligatoriamente selezionare una delle suddette quattro attività della classe 15.61.2 citate nelle note esplicative. Poiché l'attività di selezione meccanica e calibratura di sementi (grano duro) non rientra in nessuna delle suddette quattro attività di cui alle note esplicative, si deve ritenere che non è agevolabile ?

R. *Nel paragrafo "Altre avvertenze" del capitolo "Avvertenze introduttive" della Classificazione delle attività economiche Istat '91 (pag. 15) si legge : "E' da rilevare che le note esplicative non costituiscono un elenco esaustivo di tutte le attività comprese nelle varie classi e categorie di attività economiche, ma si limitano a fornire una estesa esemplificazione" e poi ancora "...nelle classi e categorie devono essere comprese anche le eventuali lavorazioni o attività affini". Si ritiene, pertanto, che l'attività in questione possa essere inquadrata, per affinità, nella categoria 15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie". Dal momento che il software non consente di selezionare semplicemente il codice 15.61.2 senza un'ulteriore selezione di dettaglio (e cioè, si ricorda, a causa del fatto che solo la fabbricazione dei cereali per la prima colazione è un'attività ammissibile al cofinanziamento, mentre le altre tre sono ammissibili ai fondi nazionali !!!), e potendosi ritenere l'attività in questione affine a quella del titolo della categoria ma non certamente a quella della fabbricazione dei cereali per la prima colazione, è possibile selezionare, indifferentemente, una delle tre restanti ipotesi (si ipotizzi, convenzionalmente, la prima). Nelle note relative al punto C5 della relazione istruttoria ("Secondo quanto dichiarato dalla ditta o secondo quanto accertato, l'iniziativa può essere ammessa al cofinanziamento" - mappa video n.11), sarà opportuno spiegare che la selezione operata si riferisce alla categoria e che quella di dettaglio si è resa obbligatoria, in relazione alle specifiche esigenze del software, per evidenziare che l'attività di cui si tratta non è ammissibile a cofinanziamento. Sull'argomento si richiama anche la risposta al quesito Irfis allegato al verbale del Comitato del 6.6.96 (punto 8.9 della raccolta).*

D. (Centrobanca) Un'azienda chiede le agevolazioni della L. 488 a fronte di investimenti relativi ad attività di stoccaggio, miscelazione, filtraggio dell'olio di semi e di oliva e successivo imbottigliamento ed etichettatura. Il ciclo inizia con il ricevimento di olio di semi e d'oliva nonché rettificato di olio, che viene immagazzinato in serbatoi, miscelato, filtrato, sottoposto ad un'ulteriore stoccaggio intermedio e confezionato dopo averne effettuato la brillantatura. Tale attività è inquadrata nel codice ISTAT '91 15.42.2. Si chiede se sia interamente agevolabile un programma di spesa relativo per il 5% all'attività manifatturiera in senso stretto (brillantatura, filtraggio, stoccaggio) e per il 95% circa ad investimenti inerenti l'imbottigliamento e l'etichettatura.

R. *Si, purché gli impianti di imbottigliamento ed etichettatura siano utilizzati per la produzione a monte e non, invece, per operazioni conto terzi (categoria 74.82.1 non ammissibile).*

D. (Centrobanca) Un'azienda svolge le attività di commercio di automezzi, manutenzione e riparazione di automezzi, rettifica impianti frenanti e cassonature speciali di automezzi. Quali spese sono agevolabili sulla L. 488 ?

R. Sempreché configurino un programma organico e funzionale (art. 2, comma 3 del regolamento), sono agevolabili le spese riferibili alla sola attività di "cassonatura speciale di automezzi", sempre che non si configuri un'attività di manutenzione e riparazione delle cassonature stesse. In quest'ultima ipotesi, come per la riparazione di carrozzerie di autoveicoli, l'attività sarebbe, infatti, da inquadrare nella categoria 50.20.2, non ammissibile. Per quanto concerne l'attività di manutenzione e riparazione meccanica di autoveicoli, nella quale è da comprendere anche la rettifica degli impianti frenanti, la stessa è da inquadrare nella categoria 50.20.1, anch'essa non ammissibile. Scontata appare la risposta in merito al commercio di autoveicoli. In merito all'ammissibilità dell'iniziativa proposta e delle relative spese si richiama quanto specificato in risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta).

Quanto sopra anche a maggiore chiarimento della risposta al quesito di cui al punto 3 dell'allegato alla nota del Ministero prot. 35730 del 17.4.96 (punto 8.4 della raccolta), la cui formulazione, in riferimento a quella del quesito stesso, potrebbe generare equivoci.

D. (Centrobanca) Un'azienda ha indicato sul modulo di domanda la classe ISTAT 15.12.1 "Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione". Dall'esame del business plan e del progetto di investimento, riguardante impianti per l'alimentazione e la distribuzione del mangime, per la ventilazione e il riscaldamento, risulta che l'attività svolta è quella dell'allevamento del pollame da carne, corrispondente alla classe ISTAT 01.24.1. La ditta ritiene tuttavia che l'iniziativa sia comunque agevolabile, tenuto conto che - a suo dire - l'allevamento del pollame da carne equivale comunque alla produzione di carne ; chiede pertanto conferma della validità della propria suddetta interpretazione.

R. L'interpretazione della ditta non appare condivisibile. La Banca concessionaria, accertato che l'attività effettivamente svolta dalla ditta corrisponde alla categoria 01.24.1, modifica in tal senso la classificazione proposta dalla ditta stessa e, in sede di giudizio conclusivo, sottolinea che l'iniziativa proposta non è ammissibile, riguardando un'attività inquadrabile in una categoria - la 01.24.1, appunto - compresa nella sezione A della Classificazione ISTAT '91, esclusa dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 20.10.1995, n. 527.

D. (BNL) Una nuova iniziativa prevede lo stoccaggio, il trattamento (essiccazione e frammentazione) e la combustione di biomasse al fine di produzione di vapore surriscaldato, che verrà fornito ad imprese per essere usato nei processi industriali, riscaldamento/raffreddamento, e per la produzione di energia elettrica, incluso il teleriscaldamento. Si chiede conferma se l'iniziativa sia inquadrabile nella categoria 2 della classe 37.20, in quanto trattasi di attività indipendente di recupero e preparazione prevista nel citato cod. ISTAT. Tale attività manifatturiera appare quindi non ricollegabile ad altre categorie di attività, bensì chiaramente autonoma nella sua specificità imprenditoriale e, fra l'altro, viene a creare una particolare favorevole condizione per l'utilizzo come combustibile di biomasse derivanti da residui agroforestali e dell'industria del legno, fonte di energia rinnovabile.

R. Nel caso prospettato l'impresa svolgerebbe, nell'ambito della medesima unità produttiva, due differenti attività, delle quali una agevolabile (ISTAT 37.20.2 - "Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse") ed un'altra non agevolabile (ISTAT 40.30 - "Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda"). Prescindendo dal fatto che ciò dia origine a due differenti prodotti finali o che uno sia, in tutto o in parte, utilizzato per la realizzazione del secondo, si rimanda a quanto specificato nella risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta).

D. (Irfis) Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti concernente la realizzazione di una nuova unità produttiva per la produzione di sciroppo di glucosio, ottenuto per idrolisi enzimatica dell'amido contenuto in materie prime come il mais, il grano tenero o il sorgo. Detto prodotto viene utilizzato come dolcificante, addensante o coagulante nell'industria alimentare, farmaceutica e delle vernici. L'impresa ha indicato la classificazione ISTAT 15.62 ed ha prodotto la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G) dell'allegato n. 2 alla circolare n. 38522/95. Ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento dell'U.E. di tutte le attività di cui alla classe 15.62 (punti 2.1 e 2.8 dell'allegato alla decisione 94/173/CE) si chiede di conoscere se tale attività possa essere ammessa alle sole risorse nazionali. Questo Mediocredito ritiene che l'attività in oggetto non rientri nelle ulteriori limitazioni di cui sopra per i seguenti motivi :

1) la produzione di sciroppo di glucosio per via enzimatica dall'amido contenuto nei cereali sembra non rientrare tra le attività ricomprese al punto 2.8 poiché detto prodotto non è incluso tra gli edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli ed idonei a sostituire lo zucchero e l'isoglucosio, sia per la sua scarsa capacità dolcificante (in tutti i prodotti viene utilizzato sempre insieme allo zucchero) sia per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1785/81 art. 1, ove vengono elencati e disciplinati tutti i prodotti del settore dello zucchero, tra i quali non è incluso lo sciroppo di glucosio (n. tariffa doganale 21.07 F IV).

2) Il punto 2.1 non prevede esclusioni per gli investimenti riguardanti la produzione di sciroppo di glucosio.

Si chiede conferma di detta interpretazione.

R. Dal momento che la Banca Concessionaria sembra riscontrare sufficienti elementi tecnici favorevoli all'ammissibilità dell'iniziativa, non sussistono elementi tali da fare ritenere la dichiarazione dell'impresa, di cui all'allegato n. 4 della circolare n. 37835 dell'8.3.96, palesemente in contrasto con le decisioni dell'U.E. in materia (vedasi la risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato 10.7.96, punto 8.27 della raccolta).

D. (Irfis) Si fa seguito al nostro quesito 3-29/5/96 ed alla precisazione contenuta nel verbale della seduta del 18.6.96 del Comitato tecnico-consultivo (n. raccolta 8.1). La Società in oggetto ha fatto di recente pervenire una relazione integrativa evidenziando che il programma di investimenti, essendo finalizzato anche alla tutela dell'ambiente e conforme alla disciplina comunitaria, dovrebbe essere agevolabile a norma dell'art. 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Si rammenta che il programma di investimenti, del costo di 7.441,9 milioni, è finalizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento per l'essiccazione della sansa e l'estrazione di olio di sansa grezzo. Si prega di voler riesaminare l'agevolabilità dell'iniziativa alla luce di quanto rassegnato.

R. Si conferma, in via definitiva, che, come chiarito nella circolare n. 37835 dell'8.3.96, possono essere ammesse alle sole risorse nazionali solo le iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e non quelle finalizzate all'essiccazione della sansa e l'estrazione dell'olio di sansa grezzo, ancorchè realizzati, per precisi obblighi di legge, nel rispetto dell'ambiente. Per l'iniziativa in questione, pertanto, gli accertamenti istruttori non possono che concludersi con esito negativo.

D. (Irfis) Un'azienda, costituita in forma di società a r.l., opera nel settore dei servizi e precisamente, offre servizi di consulenza tecnica, di assistenza, di diagnostica e di elaborazione dati attraverso l'esecuzione di progetti, sondaggi, analisi mineralogiche, chimiche e biologiche di materiali finalizzati al recupero, alla salvaguardia ed al restauro di materiali, di monumenti e dell'ambiente ed al risparmio energetico. Detti servizi sono rivolti ad imprese che operano nel settore del recupero ambientale e monumentale, a professionisti e ad Enti pubblici e privati. Tale

attività, riconducibile nella categoria 74.30 della classificazione ISTAT '91 - collaudi ed analisi tecniche, non sembra invece inquadrabile in alcuno dei servizi elencati nell'allegato 3 della circolare n. 38522/95. La stessa attività, peraltro, non sembra esercitata a sostegno delle imprese di produzione. Si chiede pertanto conferma della non ammissibilità di tale attività alle agevolazioni ex L. 488/92 richieste dalla stessa azienda.

R. La normativa non fissa alcuna condizione in merito al fatto che l'impresa di servizi debba prestarli, in tutto o in parte, alle imprese di produzione. Per quanto concerne, poi, l'inquadramento di tale attività, appare possibile, dagli elementi forniti, fare riferimento al punto 3.a - "Studi e pianificazioni", al punto 3b - "Progettazioni" o, secondo quanto esposto, al punto 3c - "Assistenza per il risparmio energetico" dell'allegato al regolamento.

D. (EPF) La ditta dichiara di operare nel settore della "conservazione pesci, crostacei e molluschi" (ISTAT 15.20.1). Nel business plan il ciclo produttivo è così descritto : acquisto mitili ; depurazione dei medesimi, in un periodo che può variare dalle 24 alle 6 ore in case alle tecnologie usate ; conservazione del prodotto allo stato vivo fino alla vendita a grossisti e, comunque, non al dettaglio, o suo congelamento o surgelazione ; confezionamento del prodotto. La categoria ISTAT indicata dall'azienda ricomprende in tale codifica il congelamento, la surgelazione, l'inscatolamento, ecc. A tale riguardo, si richiede un parere sull'ammissibilità di tale iniziativa anche in base alle seguenti considerazioni :

- non sembra trattarsi di attività di allevamento in quanto il prodotto immesso nell'impianto di depurazione e stabulazione è già adulto e vi permane comunque al massimo per alcuni giorni ;
- la fase di depurazione, prioritaria nell'economia dell'investimento, è prevista per legge ;
- gli impianti di stabulazione sono necessari in quanto il prodotto, per essere venduto o lavorato (surgelato/congelato) deve essere mantenuto obbligatoriamente allo stato vivo ;
- le immobilizzazioni materiali del ciclo produttivo (impianto di depurazione, vasche di stabulazione, carriponte per la movimentazione dei prodotti, linee di confezionamento in sacchetti, celle frigorifere) ammontano complessivamente a oltre 5 miliardi.

La domanda è : si può ritenere che l'attività di depurazione e stabulazione (prevalente rispetto all'attività di congelamento) è un'attività ammissibile ?

R. Preso atto delle motivazioni che spingerebbero l'azienda ad effettuare tale tipo di investimenti, essendo l'attività produttiva agevolabile, si ritiene che tali spese possano essere ritenute ammissibili alle agevolazioni.

D. (B. Sicilia) L'azienda richiedente ha riportato nel modulo di domanda il codice ISTAT 15.33 che concerne il settore lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. L'attività della richiedente si estrinseca nella lavorazione, conservazione e trasporto, in conservazione condizionata, di frutta e ortaggi, con il seguente ciclo di produzione : ritiro degli agrumi presso i fondi degli associati con l'utilizzo di autoveicoli sociali ; pesatura ed immagazzinamento degli agrumi ; deverdizzazione (l'agrume viene stoccato in celle a temperatura ed umidità costanti per una durata variabile da 36 a 48 ore al fine di ottenere il caratteristico colore giallo) ; caricamento delle linee di lavorazione mediante impianti automatici che consentono lo svuotamento delle cassette sulle linee di lavorazione ; taglio manuale del peduncolo ; selezionatura e pulizia, mediante impianti meccanizzati che provvedono ad un primo lavaggio degli agrumi da lavorare ; applicazione di trattamenti antimuffa nonché di una pellicola protettiva di cera. Queste ultime due fasi vengono effettuate in maniera meccanizzata da appositi impianti automatici. Il piano di investimenti oggetto della richiesta di agevolazione, presentato come ampliamento dalla predetta Associazione, concerne "esclusivamente" l'acquisto di automezzi per il trasporto in conservazione condizionata degli agrumi al fine di eliminare le problematiche (quali mancate consegne, scioperi) legate al trasporto da parte di terzi dei prodotti esitati. Tale investimento, secondo quanto dichiarato dall'Associazione al punto C3 del modulo di domanda, determina,

ferma restando la capacità produttiva installata, un aumento della produzione effettiva esitata. Ciò posto, si richiede di conoscere se l'iniziativa prospettata, che si ritiene sostanziarsi fondamentalmente in un processo di "ristrutturazione" aziendale attraverso la riorganizzazione dell'attività produttiva dell'associazione mediante l'acquisizione di automezzi per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, si possa ritenere agevolabile.

R. L'ammissibilità di spese relative all'acquisto di automezzi per il trasporto in conservazione condizionata è subordinata all'ammissibilità dell'attività a monte ed alla sussistenza delle specifiche condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento. Dal ciclo di produzione rappresentato non sembra che l'attività svolta dall'impresa rientri appieno tra quelle di cui alla richiamata classe ISTAT 15.33 e si rinvia, pertanto, alla risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (n. 8.29 della raccolta). Qualora dette condizioni di ammissibilità dovessero essere riscontrate, appare corretta l'impostazione della Banca di considerare l'iniziativa come "ristrutturazione".

4. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

D. (Centrobanca) La condizione di cui all'art. 4, punto g) del regolamento, che l'impresa richiedente le agevolazioni (e acquirente dei brevetti) e quella venditrice (dei brevetti medesimi) non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c. va accertata anche nel caso che una delle due imprese non sia una società ?

R. I criteri di cui all'art. 2359 c.c. devono intendersi, ai fini di cui si tratta, estensivamente applicabili a tutti i soggetti, ivi compresi i soci persone fisiche.

D. (B.Carige) E' stata presentata richiesta di intervento agevolativo da parte di azienda che, da sempre operante nel settore del trasporto di prodotti alimentari, ha voluto dotarsi, attraverso l'investimento in programma, di una struttura autonoma volta alla conservazione, manipolazione e distribuzione di prodotti alimentari, soprattutto frutta e ortaggi. Il codice ISTAT di attività della ditta è il 15.33 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi), codice compreso tra quelli ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge in oggetto, e a tal proposito si precisa che una conferma dello status di impresa industriale è giunta da una sentenza del T.A.R. (contenzioso con Ministero Industria) che ha confermato la natura industriale dell'attività svolta dalla richiedente. Gli investimenti sono costituiti da progettazioni, acquisto di fabbricato industriale, impianti, attrezzature e celle frigorifere ed automezzi attrezzati con celle frigorifere. Saremmo dell'intendimento di accogliere la richiesta per l'intero importo prospettato, con tutto ciò formuliamo qualche riserva in merito al capitolo di spese afferenti l'acquisto degli automezzi attrezzati.

R. Sull'argomento si richiama il punto 6 della direttiva 38129 del 18.4.96 (punto 8.3 della raccolta) - che non attribuisce, ai fini dell'agevolabilità dell'iniziativa, rilevanza determinante allo status di impresa industriale bensì all'attività effettivamente svolta - e la risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (punto 8.29 della raccolta) - anch'esso in materia di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Nel momento in cui la Banca concessionaria accerta la sussistenza delle condizioni per inquadrare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa istante nella classe 15.33, deve anche valutare se i mezzi mobili per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti sono effettivamente necessari all'attività medesima, sono dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni. In presenza di positive valutazioni in tal senso, la Banca concessionaria può proporre alle agevolazioni anche le spese relative ai mezzi attrezzati con celle frigorifere.

D. (BNL) Una società di servizi ha impostato un piano d'investimenti per la realizzazione, nelle venti regioni, di altrettante unità per la fornitura di servizi informatici. Per ogni iniziativa regionale è stata presentata una singola e separata domanda che prevede esclusivamente l'acquisto di attrezzature e programmi informatici da installare esclusivamente in locali da acquisire in fitto. Ciascuna iniziativa regionale comprende, oltre al Centro Regionale vero e proprio, anche quattro centri periferici ad esso asserviti, da ubicare in località non precisate, che fungeranno da interfaccia del sistema con l'utilizzatore finale e nei quali verranno ubicate parte degli investimenti. Al riguardo, si pongono i seguenti quesiti :

1) Trattandosi, per i quattro centri, di unità satelliti, espressione operativa del centro regionale, è possibile accettare un'unica domanda per ogni iniziativa regionale ?

2) E' indispensabile che l'azienda precisi sin d'ora l'ubicazione delle sedi locali e che le stesse siano situate, oltre che nella medesima regione, anche in un'area di livello agevolativo almeno pari a quella del centro di riferimento ? E' sufficiente che l'azienda si impegni con una dichiarazione in tal senso ?

3) Considerato che i progetti sono ripetitivi, ed hanno una componente di costo comune, e quindi da tutti utilizzabile (essenzialmente "progettazione e studi") si chiede come esporre la spesa in questione nel programma di investimenti presentato per ogni singola iniziativa, visto che tale costo graverà, in pratica, solo sui progetti che verranno approvati nelle rispettive graduatorie regionali e successivamente realizzati, il cui numero non è, allo stato attuale, prevedibile. E' possibile, in via preventiva, inserire in ciascun investimento l'intero costo, riservandosi, in sede di erogazione, di procedere alle rettifiche del caso ? Oppure la parte comune di investimento deve essere divisa comunque per le venti iniziative ?

R. *Può essere accettata una sola domanda per ciascuna "iniziativa regionale" a condizione che le quattro unità "satellite" possano essere funzionalmente ritenute dalla Banca Concessionaria come "pertinenze" dell'unità regionale centrale che le stesse siano localizzate nella medesima regione di quest'ultima ed in aree agevolabili e che le spese relative a ciascuna di esse rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui, con riferimento all'ubicazione dell'unità centrale ed a quella delle pertinenze, le misure agevolative massime siano diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura massima dell'unità centrale, ancorchè più favorevole. E' chiaro che, qualora l'unità centrale si trovi in un'area non agevolabile, neanche le pertinenze potranno essere ammesse alle agevolazioni. Sull'argomento vedasi anche la risposta al quesito allegato al verbale del Comitato del 31 luglio 1996 (punto 3). In tal senso non è pertanto necessaria una dichiarazione dell'impresa con la quale si impegni a localizzare le unità periferiche in aree a livello agevolativo non inferiore a quello dell'unità centrale. E', invece, necessaria la dichiarazione, da acquisire entro la conclusione dell'attività istruttoria, (punto 2 dell'allegato 5 della circolare n. 38522/95) attraverso la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti o si impegni a garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile che sono oggetto delle agevolazioni o che, come in questo caso, ospitano i beni da agevolare, per almeno cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda. E' chiaro che dalle risultanze istruttorie deve già risultare chiaramente ed univocamente definito, ai fini dell'individuazione della misura agevolativa massima consentita, almeno il comune dell'unità centrale, mentre l'ubicazione di quest'ultima e delle relative pertinenze dovrà essere definita prima dell'erogazione delle agevolazioni.*

Per quanto concerne le spese di progettazione e studi, dal momento che le stesse si riferiscono, ripetitivamente, a tutte le iniziative regionali, occorre ripartirle in proporzione alle spese di impianto, cui le stesse si riferiscono, di ciascuna delle iniziative regionali medesime. Inserire l'intero costo su ciascuna iniziativa, oltre a configurare una illecita ripetizione, comporterebbe un inutile maggiore impegno di spesa, che sottrarrebbe risorse ad altre iniziative ammissibili e, in caso di agevolazione di alcune iniziative soltanto, lo spostamento di risorse da una regione all'altra.

D. (BNL) Un'impresa di servizi, nell'ambito di un piano d'investimenti relativo a macchinari radiografici per controlli non distruttivi, ha compreso la realizzazione in cemento armato di un bunker a schermatura differenziata, avente lo scopo di proteggere i lavoratori e le terze persone dall'inquinamento ambientale derivante dall'uso delle radiazioni ionizzanti impiegate nel settore delle radiogrammografie. Il cespite è stato progettato in accordo alle vigenti disposizioni di legge ed alla normativa internazionale in materia nucleare. Tale opera, indubbiamente muraria per il materiale utilizzato, tuttavia si configura quale presidio di sicurezza dell'impianto, come previsto dalla citata normativa, di cui è pertinenza e non potrebbe essere destinata a scopi diversi (uffici, servizi o altro). Da precisare che l'alternativa di costruire tale presidio in materiali quali piombo o ferro implicherebbe un significativo incremento dei costi di investimento. Si chiede pertanto se considerare tale cespite agevolabile, tenuto conto della funzionalità coerente con la ratio della normativa.

R. E' proprio invocando la ratio della normativa che si ritiene, in considerazione della specifica funzione assolta dal cespite di cui si tratta, che le relative spese possano essere ritenute ammissibili alle agevolazioni, limitatamente a quelle esclusivamente finalizzate alla eliminazione di qualsiasi contaminazione ambientale ed a proteggere le persone dal potenziale rischio di fuoriuscita di radiazioni.

D. (M. Toscano) Investimento (singolo macchinario) realizzato in leasing da azienda in Obiettivo 2 ammissibile a cofinanziamento. Data fattura del fornitore alla società di leasing : 31.12.93. Data verbale di consegna del macchinario : 14.1.94. Riterremmo l'investimento ammissibile in quanto la data di realizzazione (14.1.94) rientra nei termini. Inoltre nella fattispecie, trattandosi di singolo macchinario, avvio e ultimazione del programma dovrebbero coincidere con la consegna. Tale impostazione è corretta ?

R. Si riportano i seguenti passi della circolare n. 38522/95 :

"3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate successivamente alla data di presentazione della domandaPer le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, vedasi successivo punto 10.2.....Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorchè quietanzato o pagato successivamente."

"8.1per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dal verbale di consegna dei beni."

"10.2 Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento , il termine di decorrenza delle spese ammissibili in sede di prima applicazione è fissato al 1° gennaio 1994."

Istruzioni alla compilazione del punto C1 del modulo di domanda : "La data di avvio a realizzazione del nuovo programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile."

Alla luce di quanto ricordato, il programma risulta avviato il 31.12.93 ed ultimato il 14.1.94. Per l'unica spesa sostenuta, tuttavia, il relativo titolo di spesa reca la data del 31.12.93, antecedente, quindi, al 1° gennaio 1994. La spesa stessa, pertanto, non può essere ritenuta ammissibile.

5. QUESITI VARI

D. (BNL) Una società, che ha in corso di acquisto diversi immobili siti nella stessa provincia, ha presentato domanda per un programma di ampliamento da avviare in uno degli stabilimenti in questione. Successivamente, ha valutato l'opportunità di attuare lo stesso programma previsto

(acquistando gli stessi macchinari e realizzando opere murarie per pari importo) in un impianto produttivo ubicato a poca distanza da quello descritto in domanda, ricadente comunque nella stessa zona di agevolazione. In relazione a quanto precede, si chiede se la variazione in questione, così come nel caso in cui si intenda passare da una zona non agevolata (indicata per errore sul modulo) ad una agevolata, possa essere accolta, ovvero se il programma, ove realizzato in un diverso immobile, debba essere oggetto di una nuova domanda, a valere sulla nuova applicazione.

R. La modifica dell'ubicazione non ha influenza sulla validità della prima domanda a condizione che si tratti della medesima regione, che l'iniziativa produttiva non subisca variazioni e che ciò non comporti modifiche all'iniziativa, soprattutto se rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. La modifica dell'ubicazione, da una zona non agevolata ad una agevolata, non è pertanto ammissibile e l'iniziativa può essere oggetto di una nuova domanda a valere sui fondi 1997.

D. (BNL) Si espone il caso di una domanda presentata da azienda che, alla data di sottoscrizione del modulo, risultava in stato di liquidazione volontaria. Considerato che sin dall'inizio era stata comunicata, mediante una dichiarazione resa in tal senso dall'amministratore della società contestualmente alla firma del modulo di richiesta, l'intenzione dei soci di porre fine alla procedura, e che tale decisione è stata successivamente formalizzata (siamo attualmente in possesso di visura camerale che ci conferma che, a partire dalla data del 15 maggio, la società ha ripreso il pieno e libero esercizio dei propri diritti), si può ritenere la domanda validamente presentata, ovvero sarà necessario che la società avanzi una nuova richiesta a valere sui fondi 1997 ?

D. (BNL) Una ditta individuale erogatrice di servizi che preveda, nell'ambito del programma d'investimenti presentato, la trasformazione in forma societaria, da attuare in ogni caso prima della prima somministrazione, può essere ritenuta ammissibile alle agevolazioni di legge ?

R. I requisiti di ammissibilità del richiedente, tra cui la costituzione sotto forma di società, per le imprese di servizi, o il pieno e libero esercizio dei propri diritti e, quindi, l'assenza di stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, devono sussistere alla data della concessione delle agevolazioni ma anche a quella di sottoscrizione della domanda, tant'è che il legale rappresentante dell'impresa rende, proprio nel modulo, una dichiarazione in tal senso, oltre che l'impegno a comunicare tempestivamente alla banca concessionaria ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti rilevante ai fini della formazione delle graduatorie. Dal momento che, nei casi prospettati, lo stato di ditta individuale e quello di liquidazione volontaria sussistevano alla data di sottoscrizione del modulo, le rispettive domande non possono essere ritenute valide; la trasformazione in forma societaria ed il ritorno "in bonis" dell'impresa può consentirle di sottoscrivere una nuova domanda a valere sui fondi 1997.

D. (B. Sicilia) Un'azienda ha ripresentato la richiesta di agevolazioni finanziarie ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 527 del 20.10.95. L'iniziativa, inquadrabile come "nuovo impianto" (realizzazione ex novo di un insediamento produttivo destinato al confezionamento di prodotti alimentari), è stata avviata a realizzazione a giugno 1989 ed è stata ultimata a fine aprile 1991 (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile). Tuttavia, l'entrata in funzione dello stabilimento è stata ritardata da difficoltà burocratiche incontrate per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, anche in conseguenza del passaggio delle competenze dall'Ufficio del Medico provinciale alle Aziende di Unità Sanitaria Locale. In particolare, soltanto il 20.10.94 l'azienda è pervenuta in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento, rilasciata dalla USL competente per territorio (ultimo atto necessario per poter iniziare l'attività. Da una prima lettura del regolamento della L. 488, si evincerebbe che l'iniziativa dovrebbe essere respinta, perché l'entrata a regime

dell'impianto avverrebbe sicuramente oltre i 24 mesi dall'ultimazione (se tale data resta fissata da quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile per realizzazione manufatti/acquisizione macchinari). Tuttavia, considerato che il ritardo all'entrata in funzione è stato determinato dalla sopradetta causa non imputabile alla ditta ed inoltre che, trattandosi di nuovo impianto, l'attività non poteva iniziare senza l'autorizzazione citata, si chiede se l'iniziativa possa essere accolta. In subordine, poiché il rilascio dell'ultimo permesso è avvenuto a titolo oneroso (si devono pagare anticipatamente le spese di sopralluogo alla USL), si potrebbe considerare la data del pagamento degli oneri di sopralluogo come quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, assimilando l'atto autorizzativo di che trattasi, per analogia, ad un collaudo di legge.

R. L'entrata a regime dell'impianto oggetto delle agevolazioni successivamente ai 24 mesi seguenti la data di ultimazione del programma, non comporta l'inammissibilità dell'iniziativa, bensì l'assunzione convenzionale della data di entrata a regime - ai fini della verifica dei livelli occupazionali da computare per l'eventuale scostamento del valore del secondo indicatore - esattamente 24 mesi dopo l'ultimazione stessa. Nel caso in esame, dal momento che si concorda con la Banca nel considerare ammissibile, in quanto collaudo di legge, la spesa relativa al sopralluogo della USL, è dalla data del relativo titolo di spesa che devono decorrere i suddetti 24 mesi, sempreché la data di tale spesa possa validamente rappresentare l'ultimazione del programma, essendo compresa nei previsti 54 mesi dalla data della domanda originaria..